

**CT24887/17 avv. Guizzi**

**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**

**TAR LAZIO**

**sezione 1 quater<sup>^</sup> - c.c. 11.7.2017**

**Memoria difensiva**

**per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (C.F.80188230587), con l'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domiciliario in Roma, via dei Portoghesi 12**

**nel giudizio R.G. 6193/2017 promosso da**

**Consiglio Nazionale dei geologi, in persona del legale rappresentante pt, e Ordine dei geologi della regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pt, rappresentati e difeso**

**e nei confronti di**

**Consiglio Nazionale degli ingegneri, in persona del legale rappresentante pt e Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pt, con gli avv. Emanuele, Menichetti Miranda e Navarra.**

**\*\*\*\*\***

Con il ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato, chiedendone la sospensione dell'esecutività, anche in

sede monocratica, l'ordinanza commissariale n 24 del 12 maggio 2017 e segnatamente del suo articolo 5 comma 1 laddove, in riferito contrasto con la previsione contenuta all'art. 4 comma 3, equipara, ai fini dell'affidamento degli incarichi di realizzazione di studi di microzonazione sismica, la laurea magistrale in ingegneria (o titolo equipollente) alla laurea in scienze geologiche.

I ricorrenti, dopo aver diffusamente argomentato sia in ordine alla propria legittimazione a ricorrere, sia in ordine all'impugnabilità dei provvedimenti commissariali (punti 1 e 2 della parte in diritto, ff. 7 - 10), formulano quattro motivi di ricorso che, in via di estrema sintesi, si compendiano nella contestazione della ragionevolezza della scelta di consentire l'affidamento degli incarichi anche ai professionisti iscritti nell'Albo degli ingegneri, in quanto compiuta in, ritenuta, violazione delle norme - sia di quelle primarie che di quelle regolamentari concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione - che definiscono le competenze professionali dei geologi.

La richiesta di misure monocratiche è già stata respinta da codesto Tar con decreto presidenziale n.3337/2017 sulla motivazione dell'insussistenza delle condizioni legittimanti la tutela in via d'urgenza, attesa l'intervenuto decorso del termine posto dall'articolo 7 dell'ordinanza impugnata per l'affidamento degli incarichi in questione.

Ebbene, le avverse doglianze sono totalmente infondate alla stregua delle considerazioni appresso formulate.

In via preliminare, si eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio, il presente ricorso risultando, invero, notificato al solo Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma (oltre che al Consiglio dell'Ordine) e non già a tutti gli ordini degli ambiti territoriali interessati dall'applicazione dell'ordinanza de qua, in ipotesi destinatari degli effetti della stessa .

Vero è che l'articolo 41 del c.p.a., al suo secondo comma, prevede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che il medesimo sia notificato ad almeno uno dei controinteressati; tuttavia, la decisione della causa nel merito e, nella presente fattispecie in particolare, la delibazione della fondatezza dell'eccezione di carenza di interesse alla domanda cautelare (e, in limine, al ricorso stesso) per come formulata nei termini che si vanno a illustrare, presuppone la partecipazione al giudizio degli ordini non evocati, quali enti esponenziali degli interessi dei professionisti già ipoteticamente destinatari dei disposti affidamenti e quindi, come tali, in ipotesi pregiudicati dall'eventuale accoglimento delle avverse pretese.

Da qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri ordini degli ingegneri interessati ed illegittimamente pretermessi.

Peraltro, come si accennava poc'anzi, non residua nella fattispecie alcun interesse all'invocata tutela cautelare già, lo si ricorda, negativamente delibata da codesto Tar in sede monocratica.

Invero, in disparte la circostanza, giustamente valorizzata da codesto TAR, dell'avvenuto decorso del termine per gli affidamenti da parte dei Comuni degli incarichi de quibus, ad escludere l'attualità e, a monte, l'esistenza stessa del pregiudizio, dotato di quei caratteri di irreparabilità che legittimano la tutela cautelare, soccorre la constatazione che la quasi totalità degli incarichi per studi di microzonazione sismica risulta affidato a professionisti geologi, come si evince dalla documentazione prodotta agli atti del presente giudizio dalla difesa della comparente amministrazione.

In particolare dalla tabella riepilogativa denominata “ micro zonazione per regioni”<sup>1</sup> e riferita agli affidamenti ad oggi comunicati alla struttura commissariale dai Comuni dei territori interessati, si ricava che il solo Comune nel quale risulta un affidamento esclusivo ad un ingegnere è il Comune di Isola del Gran Sasso (n. 15 dell'elenco contenuto nella tabella riepilogativa menzionata ) che ha conferito il servizio alla società "*Schema 17 Engineering*" ai sensi dell'art. 5 comma 3, il quale prevede, come noto, che oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche *associazioni di professionisti*, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza, al loro interno, di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2.

---

<sup>1</sup> Tale tabella tuttavia, per ragioni tecniche attinenti al suo formato non è risultata producibile in formato digitale; di tal chè questa difesa se ne riserva l'esibizione alla camera di consiglio.

Nel caso della società in parola risultano presenti due soggetti che soddisfano i prescritti requisiti, poiché le risultanze dell'interrogazione dell'albo unico degli ingegneri attestano che sia l'Ing. Ciabatti che l'Ing. Verzulli rivestono la qualifica di ingegneri civili/ambientali ( e la circostanza è rilevante ai fini di cui *infra*).

Del pari, dalla disamina della tabella denominata “micro zonazione al 29.6.2017” risulta che il solo affidamento a non contemplare geologi è quello fatto dal Comune di Pollenza (n. 39 dell'elenco contenuto nella tabella ).L'affidataria è la società *Terre.it* ,di cui si produce la visura camerale. Anche in questo caso la società conta diversi ingegneri civili/ambientali ( a titolo esemplificativo valgono le schede di due di questi, estratti dall'albo unico, ingegneri Ferranti e Perna), ovvero professionisti dotati, in ragione del percorso formativo di studi effettuato, come si spiegherà meglio in seguito, delle necessarie competenze geologiche e la cui presenza, oltre a soddisfare i requisiti speciali di qualificazione, vale ad escludere il paventato *pericolo di danno per l'intera collettività* ( cfr.pag. 27 del ricorso) affermatamente derivante da una micro zonazione *non corretta ed efficace*, perché pretesamente effettuata da soggetti privi della necessaria *expertise*.

Analogamente per la tabella denominata “ copia di costi comuni “ risulta un solo affidamento ad un ingegnere civile/ambientale da parte del Comune di Fiuminata ( n. 52 dell'elenco contenuto nella tabella).

L'assoluta marginalità degli affidamenti a professionisti diversi dai geologi vale dunque, a palesare l'assenza di alcun interesse alla

sospensione dell'impugnata ordinanza; di tal che la domanda cautelare andrà dichiarata improcedibile per carenza di interesse o comunque rigettata.

\*\*\*\*\*

Nel merito, l'avverso ricorso è, comunque, infondato.

In particolare e con riserva di formulare più complete deduzioni nella pertinente sede, non colgono, invero, nel segno le contestazioni incentrate sulla pretesa violazione della norma primaria, contenuta nel d.l 189/2017, poiché essa nel prevedere, all'articolo 2 comma i lett. 1 bis, l'affidamento degli incarichi *de quibus* in favore di professionisti iscritti negli albi degli ordini o collegi professionali non risulta contenere indicazioni vincolanti circa l'esclusiva riferibilità all'albo/ordine dei geologi.

Né, per altro verso, pare potersi fondatamente sostenere che l'ordinanza impugnata incida su materie coperte da riserva di legge, in supposta violazione dell'art. 4 comma 2<sup>a</sup> del decreto legislativo n.30/2006( si veda quanto dedotto a pag. 13 del ricorso) che rimette, appunto, alla legge la definizione dei requisiti tecnico professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle professioni che richiedano una specifica preparazione . Lungi, invero, dall'incidere sull'assetto dei titoli abilitanti all'esercizio della professione di geologo, piuttosto che su quella di ingegnere, l'ordinanza impugnata si è limitata a definire, in accordo e non in contrasto con la norma primaria, priva di indicazioni vincolanti in tal senso, l'equiparabilità della laurea magistrale in ingegneria a quella

in scienze geologiche ai soli effetti dell'attribuzione degli incarichi de *quibus*.

Anche riguardato sotto tale aspetto l'avverso ricorso appare, perciò, infondato.

Né, conclusivamente, l'attribuzione - risultata per vero in fatto pressoché trascurabile -anche agli ingegneri degli incarichi di effettuazione di studi di macrozonazione sismica è idonea a ledere la *competenza professionale esclusiva e non fungibile* (vd pag. 22 del ricorso) in materia di indagine del comportamento geomorfologico del suolo e del sottosuolo che costituisce l'oggetto della professione del geologo, ai sensi dell'art. 3 della legge n.112/1963, nella cui violazione, dunque, l'ordinanza commissariale impugnata sarebbe altresì incorsa.

Valga in contrario osservare, in disparte il chiaro tenore testuale del secondo comma del medesimo articolo 3 citato e della *clausola di salvezza* ivi contenuta, come anche la categoria professionale degli ingegneri civili e ambientali – significativamente i destinatari, e i soli tra gli ingegneri, degli affidamenti in questione- sia provvista di competenze geologiche e geotecniche derivanti da specifica formazione acquisita nel corso degli studi universitari ( si veda la tabell L7 allegata al DM 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di laurea).

Alla stregua di tutto quanto precede, pertanto e con riserva di ogni ulteriore deduzione

***SI CONCLUDE***

per la declaratoria di improcedibilità e/o il rigetto dell'istanza  
cautelare e del ricorso . Spese rifuse.

Roma, 7 luglio 2017

Roberta Guizzi  
avvocato dello Stato